

*Il regime forfetario
per i lavoratori autonomi*

*a cura di
Patrizia Clementi*

Le guide operative di *exLege*

*Il regime forfetario
per i lavoratori autonomi*

*a cura di
Patrizia Clementi*

SUPPLEMENTO AL N° 4/2015 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TO
POSTALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

Fonti normative

Nuova disciplina

- Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, cc. da 54 a 89)
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Allegato 4 - Tabella con soglie di ricavi e percentuali di redditività in vigore per il 2015
- Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, cc. 111 e 113)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, c. 112 – Tabella con soglie di ricavi e percentuali di redditività in vigore dal 2016
- Circolare Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015
- Circolare Agenzia delle entrate n.10/E del 4 aprile 2016
- Circolare Agenzia delle entrate n. 12/E dell'8 aprile 2016 (§ 6.1)
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 59/E dell'11 giugno 2015

Prassi amministrativa applicabile per quanto non espressamente disposto dalla nuova normativa e in quanto compatibile con essa

- Circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E
- Circolare 26 gennaio 2001, n. 8/E
- Circolare 18 giugno 2001, n. 59/E
- Circolare 28 gennaio 2008 n. 7
- Circolare 30 maggio 2012, n. 17/E
- Risoluzione 14 dicembre 2006, n. 140/E

Le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e, in generale, gli enti del variegato mondo del *non profit* gestiscono le loro attività avvalendosi della generosa collaborazione resa a titolo gratuito da fedeli, parrocchiani, soci, simpatizzanti e da persone che, spinte da motivazioni ideali e religiose, mettono a disposizione il loro tempo e la loro competenza per contribuire tanto alla vita ordinaria degli enti, quanto a specifiche iniziative.

Accanto a queste risorse, per fortuna ancora numerose, gli enti si avvalgono sempre più spesso anche di collaborazioni retribuite che devono essere gestite, anche sotto il profilo contrattuale, fiscale e previdenziale, nel rispetto della normativa che li disciplina.

Le prestazioni lavorative retribuite possono essere inquadrare, sostanzialmente, in quattro tipologie di rapporti:

- il lavoro subordinato,
- le collaborazioni di lavoro autonomo rese da soggetti che svolgono tale attività solo occasionalmente,
- le prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti o, comunque, da soggetti che svolgono tale attività come attività principale o abituale,
- il lavoro accessorio, cioè le collaborazioni retribuite con il sistema dei *voucher*.

Va segnalato che con le modifiche apportate dal *jobs act* (D.Lgs. 81/2015) dal 2016 non è più possibile stipulare contratti di collaborazioni coordinate a progetto (co.co.pro), mentre diviene possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) nei limiti previsti dall'articolo 2, in forza del quale *«A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»*.

Va infine ricordato che l'applicazione del regime del rapporto di lavoro subordinato non si applica in una serie di ipotesi esplicitamente previste dal Decreto legislativo 81/2015 all'articolo 2, comma 2 e precisamente:

- alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Premettiamo che molte delle situazioni lavorative degli enti possono essere utilmente gestite attraverso il ricorso al lavoro accessorio, al quale sarà dedicata una tra le prossime Guide Operative per aggiornare quella allegata al n. 2/2015 di *ex*Lege integrandola con le novità pubblicate sul portale della diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it/avvocatura) e tenendo conto delle modifiche al sito INPS in corso di definizione.

Quando però, per motivi oggettivi (superamento del tetto dei compensi per i quali è ammesso il pagamento con il sistema dei *voucher*) o per volontà delle parti, non si utilizza il lavoro accessorio e la prestazione lavorativa costituisce per il lavoratore attività di lavoro autonomo professionale (o abituale) è utile tenere presente il nuovo regime forfetario destinato alle persone fisiche che svolgono attività di ridotte dimensioni (si segnala che il regime si applica inoltre alle imprese individuali connotate, anche in questo caso, dalle modeste dimensioni).

Si tratta di un regime fiscale agevolato e semplificato che potrebbe essere adottato, con vantaggio reciproco, dai lavoratori autonomi professionali (o abituali) che prestano la loro opera in favore degli enti. Esso prevede, oltre ad una notevole semplificazione degli adempimenti e ad una tassazione molto agevolata, l'esclusione dall'applicazione dell'IVA sulle operazioni attive. La possibilità di non vedersi addebitata l'IVA è particolarmente significativa per le parrocchie che non la recuperano su tutti i costi inerenti la sfera istituzionale (in quanto operano come consumatore finale) e nemmeno nell'ambito delle attività commerciali esercitate, se si tratta di operazioni per le quali è prevista l'esenzione IVA (è il caso, ad esempio, delle scuole materne e dell'attività didattica in genere).

Il nuovo regime forfetario e i regimi abrogati

Il nuovo regime forfetario, che è stato introdotto nel 2015 dalla Legge 190/2014 ed è stato modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), ha sostituito i precedenti regimi di favore:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000) e il regime agevolato per gli “ex minimi” (art. 27, cc. 3-5 del D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011) erano stati abrogati a decorrere dal 2015 (art. 1, c. 85, lett. a e b, L. 190/2014);
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27, cc. 1, 2 e 7 del D.L. 98/2011 e art. 1, cc. 96-115 e 117, L. 244/2007) è stato abrogato a decorrere dal 2016 a seguito dell’esaurimento della proroga che era stata disposta limitatamente all’anno 2015 (art. 1, c. 85, lett. b e c, L. 190/2014 e art. 10, c. 12-undecies, D.L. 192/2014, conv. L. 11/2015). In pratica il regime può essere ancora utilizzato da coloro che lo adottavano al 31 dicembre 2014 e, grazie alla proroga successivamente introdotta, da quanti hanno iniziato l’attività nel 2015; tali soggetti possono continuare ad applicare questo regime (certamente più favorevole) per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato oppure fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio.

Ne deriva che, pur se introdotto a decorrere dal periodo d’imposta 2015, il nuovo regime forfetario è di fatto entrato a regime a decorrere dal 2016 ed è l’unico regime agevolato utilizzabile, fatta eccezione per le sole situazioni illustrate sopra.

Il nuovo regime forfetario: ambito soggettivo

Il nuovo regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo professionale o abituale (e, come accennato sopra anche di quelle che esercitano attività d’impresa in forma individuale), purché siano in possesso dei requisiti dimensionali e strutturali richiesti e a condizione che non incorra-

no in una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto in precedenza, il regime forfetario non riguarda solo i soggetti che iniziano una nuova attività e non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica essendo, invece, la sua applicazione subordinata esclusivamente al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti. Sono tuttavia disposte condizioni di maggior favore per un periodo di 5 anni nel caso di nuove iniziative economiche.

Essendo destinato a regolare le attività di modeste dimensioni economiche, il regime agevolato è riservato alle persone fisiche che, nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo (o d'impresa) non conseguano ricavi superiori a determinate soglie e svolgano la propria attività con un minimo utilizzo di beni strumentali e collaborazioni lavorative.

A differenza dei precedenti regimi, che prevedevano un limite di accesso unico per tutte le attività, nel nuovo regime forfetario la soglia di accesso è proporzionata al tipo di attività svolta, nel presupposto che i diversi tipi di attività hanno differenti livelli di redditività.

I limiti da rispettare sono indicati nella Tabella allegata n. 4 alla legge 190 del 2014 e sono individuati con riferimento ai codici ATECO che contraddistinguono le diverse attività. Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da codici ATECO differenti occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

I limiti da verificare sono quelli realizzati nell'anno precedente; nel caso di inizio di attività essi vanno ragguagliati all'anno.

Il nuovo regime forfetario: requisiti dimensionali e strutturali

I requisiti dimensionali

LIMITE DI RICAVI E COMPENSI

Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Soglia dei ricavi/compensi dall'1.1.2016
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000,00
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000,00
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000,00
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000,00
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000,00
Intermediari del commercio	46.1	25.000,00
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000,00
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 72 - 73 -74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000,00
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - 94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000,00

Oltre a non oltrepassare la soglia di compensi stabilita, l'accesso al regime forfetario è consentito a

**I requisiti
strutturali**

condizione che il lavoratore autonomo (o imprenditore) svolga l'attività quasi esclusivamente con il proprio lavoro e con limitati strumenti. Occorre infatti che:

- a) le spese sostenute complessivamente per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori non possono essere superiori a 5.000 euro lordi;
- b) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

Va evidenziato che tale limite è valorizzato in maniera diversa rispetto al precedente regime di vantaggio in cui concorrevano, nell'arco del triennio precedente, tutti gli acquisti di beni strumentali, con irrilevanza delle eventuali alienazioni o dismissioni intervenute nello stesso periodo. La Relazione illustrativa alla legge di Stabilità 2015 fa infatti riferimento al termine "stock", cioè ai beni strumentali effettivamente presenti al 31 dicembre dell'anno precedente; come confermato nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 22 gennaio 2015 ai fini dell'accesso/permanenza nel regime, occorre verificare se i soggetti, *«alla data di chiusura dell'esercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro»*.

Nella determinazione del limite sono inclusi:

- i beni in locazione finanziaria per il costo sostenuto dal conduttore;
- i beni in locazione, noleggio e comodato per il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
- i beni in proprietà per il prezzo di acquisto; i beni utilizzati promiscuamente per l'attività e per l'uso personale o familiare per il 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Va precisato che si presumono, comunque, ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9 del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) per i quali non devono essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti dal TUIR (Circ. 10/E/2016).

Non concorrono invece alla formazione del limite:

- i beni immobili, comunque acquisiti e utilizzati per l'attività; a proposito di questi beni va evidenziato che il riferimento «*comunque acquisiti*» contenuto nella norma farebbe propendere per l'irrelevanza dell'immobile sia in caso di acquisto mediante compravendita, sia in caso di acquisto della sua disponibilità mediante diverse forme contrattuali (affitto, ad esempio); questa interpretazione risulta confermata dalla scheda illustrativa del nuovo regime forfetario pubblicata nel sito dell'Agenzia delle entrate nella quale viene sostenuto che «*Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione*»;
- i beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro;
- i costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività (es. le spese relative a più esercizi), che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Va tenuto presente, come già previsto per i precedenti regimi agevolati, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, che il rispetto del limite va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione (cf Circ. 6/E/2015, par. 9.5.).

Anche in questo caso i limiti vanno verificati con riferimento all'anno precedente.

Indipendentemente dal rispetto dei limiti dimensionali e strutturali, la legge prevede una serie di ipotesi che costituiscono cause ostative all'accesso al regime forfetario.

Le cause di esclusione, con la sola eccezione di quella relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, vanno riferite al momento

Il nuovo regime forfetario: cause ostative

di applicazione del regime e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente l'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell'inizio dell'anno successivo.

Soggetti che si avvalgono di particolari regimi speciali o forfetari

Come già disposto per i regimi agevolati del passato, non sono compatibili con il regime forfetario agevolato una serie di attività per le quali la disciplina IVA (D.P.R. 633/1972) prevede un regime speciale; si tratta delle seguenti attività:

- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-*bis*);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, c. 1);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, c. 1);
- editoria (art. 74, c. 1);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, c. 1);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c. 1);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, c. 6);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-*ter*, D.P.R. n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, c. 2, L. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-*bis*, c. 6);
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/1995);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-*bis*, D.L. 41/1995).

L'esercizio di una attività preclusa dal regime forfetario impedisce l'applicazione di tale regime anche per le altre attività svolte (cf Circ. 7/E/2008, par. 2.2).

Soggetti non residenti

Non possono accedere al regime forfetario coloro che non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato ade-

rente all'Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

**Soggetti
che effettuano vendite
immobiliari
o di mezzi
di trasporto**

Sono esclusi dal regime forfetario i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; dal momento che la medesima preclusione era già prevista nell'ambito dell'originario regime dei contribuenti minimi e del successivo regime fiscale di vantaggio restano validi i chiarimenti ministeriali già resi con i documenti di prassi a commento dei precedenti regimi.

**Soggetti
che partecipano
a società**

Il regime forfetario è precluso ai soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 116 del TUIR.

**Soggetti titolari
di redditi di lavoro
dipendente
o pensione**

Il regime forfetario non può essere adottato da coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) per un ammontare superiore a 30.000 euro (questa disposizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 che ha anche abrogato il precedente requisito per l'applicazione del regime forfetario: che nell'anno precedente il reddito dell'attività d'impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito).

L'Agenzia delle entrate nella Circolare 10/E/2016 precisa che il limite «*non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno pre-*

cedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia». Sempre secondo la stessa Circolare il limite assume rilievo «nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali».

Il regime è caratterizzato da significative agevolazioni fiscali e una notevole semplificazione degli adempimenti.

Le agevolazioni fiscali previste per questo regime sono significative e spaziano a 360 gradi su tutte le imposte: l'IRPEF viene sostituita da un'imposta sostitutiva davvero "leggera", per l'IVA è previsto l'esonero, per l'IRAP l'esclusione e gli studi di settore non trovano applicazione.

1. IRPEF E IRAP

Ai fini dell'imposta sul reddito le peculiarità di questo regime sono due: la determinazione forfetaria dell'imponibile e l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali locali (regionale, provinciale, comunale) e dell'IRAP.

a) Determinazione del reddito

Una sostanziale differenza con i precedenti regimi agevolati riguarda la forfetizzazione del reddito imponibile che viene calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (cf art. 1, c. 64 della L. 190/2014).

Caratteristiche del regime forfetario

Le agevolazioni fiscali

I coefficienti di redditività sono riportati nella Tabella allegato n. 4 alla legge 190/2014, come modificata dalla legge 208/2015.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Gruppo di settore ATECO 2007	Codici attività di redditività	Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 -74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - 94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Il computo dei ricavi e compensi avviene secondo il principio di cassa.

Considerato che il reddito imponibile viene determinato attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività, le spese sostenute, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all'attività, sono, di fatto, indifferenti. Ciò nonostante i costi devono comunque essere monitorati per verificare l'eventuale superamento dei limiti per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario, nonché per la compilazione delle specifiche sezioni del quadro RS di UNICO PF.

Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali e le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (cf art. 1, c. 68, L. 190/2014).

Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive.

Il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti è escluso dal reddito forfetario, ma va imputato quale reddito di fabbricati (cf Circ. 10/E/2016, par. 4.3).

b) Imposta sostitutiva

Al reddito, come sopra determinato, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale, provinciale e comunale e dell'IRAP pari al 15%; per i soggetti che iniziano una nuova attività l'aliquota è ridotta, per i primi 5 anni, al 5%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF; si applicano, quindi, le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa.

L'Agenzia delle entrate con la Risoluzione 59/E/2015 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli acconti e del saldo dell'imposta sostitutiva:

- “1790” denominato *Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014*;

- “1791” denominato *Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione* – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014;
- “1792” denominato *Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo* – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014.

c) Esonero dalle ritenute fiscali

I compensi dei soggetti che applicano il regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (e, lo ricordiamo, gli enti non commerciali sono sostituti d’imposta). Per evitare di subire la ritenuta occorre che il lavoratore autonomo inserisca nella fattura una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva: *“Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex articolo 1, c. 67 della L. 23.12.2014, n. 190”*.

2. IVA

Una peculiarità del regime è costituita dall’esonero dall’applicazione dell’IVA: in pratica, sui compensi corrisposti a questi lavoratori *non è dovuta l’IVA*; essi sono, infatti, tenuti all’emissione della fattura, ma in esonero da imposta.

Le semplificazioni degli ordinari obblighi previsti a carico dei soggetti in regime ordinario sono numerose e certamente significative.

1. ESONERO DALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Questi contribuenti sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; resta invece l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità ordinarie previste dal D.P.R. 322/1998.

2. ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DI SOSTITUTO D’IMPOSTA

L’articolo 1, comma 69 della legge 190/2014 stabilisce che i contribuenti che adottano il regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, di lavo-

**La semplificazione
degli adempimenti
in materia
di imposte dirette**

ro autonomo e, in generale sulle ipotesi previste dal D.P.R. 600/1973.

Occorre però indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

3. ESONERO DA STUDI DI SETTORE E PARAMETRI CONTABILI

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili. Viene però richiesto che in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS di UNICO PF) siano fornite specifiche informazioni relative all'attività soggetta al regime agevolato (cf art. 1, c. 73, L. 190/2014).

Dal momento che i contribuenti forfetari ai fini IVA operano in regime di franchigia sono esonerati dalla maggior parte degli obblighi e degli adempimenti connessi a questa imposta.

1. DIVIETO DI ADEBITO E DI DETRAZIONE

L'articolo 1, comma 58 della legge 190/2014 stabilisce che i contribuenti che adottano il regime forfetario non devono applicare l'IVA a titolo di rivalsa. Come visto sopra le fatture devono indicare gli estremi della legge che prevede l'esclusione dall'imposta.

Le fatture devono riportare la dicitura che motiva l'esclusione dall'IVA *“Operazione in franchigia IVA ai sensi dell’art. 1, cc. 54-88 della L. 23.12.2014, n. 190”*.

In quanto non viene applicata l'IVA, sulle fatture di importo superiore a 77,74 euro deve essere applicato il bollo di 2,00 euro.

Naturalmente i soggetti che adottano questo regime non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

I contribuenti che adottano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva IVA nelle operazioni attive e passive con operatori non residenti.

**La semplificazione
degli adempimenti
in materia di IVA**

2. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E DICHIARATIVE

L'articolo 1, comma 59 della legge 190/2014 prevede che i soggetti che applicano il regime forfetario siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. 633 del 1973; nello specifico l'esonero riguarda:

- registrazione delle fatture emesse (art. 23),
- registrazione dei corrispettivi (art. 23),
- registrazione degli acquisti (art. 25),
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39), fatta eccezione per le fatture emesse, quelle di acquisto e le bollette doganali di importazione,
- dichiarazione e comunicazione annuale (artt. 8 e 8-bis del D.P.R. 322/1998).

Permane, invece l'obbligo di:

- certificare i corrispettivi attraverso fattura, ricevuta fiscale o scontrino,
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali,
- inviare la comunicazione delle fatture "significative".

Permangono inoltre gli obblighi previsti per: le cessioni e gli acquisti di beni intracomunitari, le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi e per le importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate.

Come anticipato sopra, la disciplina del regime forfetario prevede ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche.

In particolare, il comma 65 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (modificato dalla L. 208/2015) stabilisce che a decorrere dal 2016, il reddito determinato con il regime forfetario, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5% (invece di quella del 15%), per i primi 5 anni di attività.

Per poter beneficiare di questo ulteriore vantaggio è necessario che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma

**Le maggiori
agevolazioni per le
nuove attività**

- associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime.

Possono applicare l'aliquota del 5% anche i soggetti che:

- applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la nuova agevolazione,
- hanno iniziato una nuova attività nel 2015.

La relazione alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) precisa che considerata l'identità del requisito "nuova attività" con quello previsto per l'abrogato regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, sono applicabili tutti i chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle entrate; per la stessa ragione restano validi anche i chiarimenti a suo tempo forniti con riferimento all'abrogato regime delle nuove iniziative produttive.

In particolare:

- ai fini dell'individuazione del momento di inizio dell'attività deve farsi riferimento non alla mera apertura della partita IVA, ma all'effettivo svolgimento della stessa, coincidente con la prima effettuazione di operazioni attive o passive (Circ. 3.1.2001, n. 1/E, par. 1.9.4);
- il limite relativo ai "tre anni precedenti" tra l'avvio dell'attività per cui si intende fruire del regime agevolato e la precedente attività di lavoro autonomo o di impresa è riferito alla data di effettivo svolgimento dell'attività precedente e non al periodo d'imposta; occorre quindi com-

**Il requisito
della novità
dell'attività**

- putare i giorni di calendario trascorsi tra la fine della precedente attività e l'inizio di quella nuova (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.1);
- la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa per l'adozione del regime agevolato; occorre invece verificare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo eventualmente svolta dal socio (Circ. 18.6.2001, n. 59/E, par. 2.5 e Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.1);
 - non è escluso dal regime forfetario l'associato in partecipazione di solo lavoro, perché il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale come definita dall'articolo 53, comma 1 del TUIR (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.1);
 - la partecipazione ad una società inattiva non costituisce causa ostativa (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.1);
 - l'aver svolto nel triennio precedente un'attività produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR non costituisce preclusione (Ris. 14.12.2006, n. 140);
 - lo svolgimento di attività professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo occasionale, qualificabile come reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR non è preclusiva alla fruizione del regime agevolato (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);
 - la nuova attività viene considerata “mera prosecuzione dell'attività precedente” quando ha il medesimo contenuto economico e si fonda sulla stessa organizzazione di mezzi rispetto alla precedente; in questi casi la “novità” riguarderebbe solo l'aspetto formale, restando invece immutati i beni utilizzati nell'attività precedente, i luoghi in cui viene svolta, i clienti nei confronti dei quali si rivolge (Circ. 26.1.2001, n. 8/E, par. 1.2; Circ. 18.6.2001, n. 59/E, par. 2.6 e Circ. 30.2.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);
 - il requisito della “novità” va sempre verificato in presenza di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro pre-

cario come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro a tempo determinato quando l'attività sia svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del periodo di osservazione (il triennio precedente l'inizio della nuova attività) (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);

- non è di ostacolo all'ingresso nel regime la circostanza che la nuova attività sia in precedenza svolta come dipendente se il contribuente ha perso il lavoro o è stato posto in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);
- non viene considerata “mera prosecuzione” dell'attività quella svolta da un lavoratore dipendente che, a seguito del pensionamento, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);
- non sussiste “mera prosecuzione” per il collaboratore dell'impresa familiare (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);
- non rileva l'attività svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni o di altre attività in particolari settori economico-produttivi (es. artigianato) (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2);
- il periodo di tirocinio forense si considera concluso con il superamento dell'esame di abilitazione alla professione e l'iscrizione all'albo professionale; l'attività svolta nelle more del superamento dell'esame non preclude la fruizione del regime agevolato in quanto l'attività di collaborazione costituisce solo una parte limitata dell'attività professionale (Circ. 26.1.2001, n. 8/E, par. 1.2);
- il praticante esercente l'attività forense non in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, ma come lavoratore autonomo, può accedere al regime di vantaggio già al momento dell'apertura della partita IVA e non solo dopo il superamento dell'esame di abilitazione (Circ. 30.5.2012, n. 17/E, par. 2.2.2).

Adempimenti per accedere al regime forfetario

Come accennato sopra il regime forfetario è applicato naturalmente dai soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma, tenendo un comportamento in linea con le disposizioni del regime.

Possono fruire del regime sia i soggetti che iniziano una nuova attività, sia quelli che già ne esercitano una; la circostanza di iniziare una nuova attività rileva solo al fine di poter applicare l'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta al 5% per il primo quinquennio.

a) Adempimenti per le nuove attività

Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività presumendo il possesso dei requisiti richiesti comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività. In particolare, occorre indicare nella sezione relativa ai "*Regimi fiscali agevolati*" del quadro B, il codice 2, per il regime forfetario.

L'omessa indicazione dell'utilizzo del regime nel modello di inizio attività non pregiudica la sua applicazione in quanto risulta determinante il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente (art. 1, c. 1, D.P.R. 442/1997; cf Circ. 7/E/2008, par. 3.1), ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro; l'inadempimento può essere sanato con il ravvedimento operoso.

b) Adempimenti per le attività in corso

Il passaggio al regime agevolato per i contribuenti che hanno attività in corso avviene, a partire dal 1° gennaio 2016, senza effettuare specifici adempimenti e, quindi, senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il mod. AA9/12) o successiva (cf Circ. 6/E/2015, par 9.2).

c) Opzione per il regime ordinario

I soggetti che, pur in possesso dei requisiti per usufruire del regime forfetario, non intendono usufruirne hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero

di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono superati i limiti dimensionali o di struttura previsti oppure si verifica una delle cause di esclusione (cf, rispettivamente, art. 1, c. 54 e c. 57, L. 190/2014).

Decadenza dal regime

Il reddito conseguito dai lavoratori autonomi che adottano il regime forfetario assume rilevanza anche ai fini previdenziali; l'imponibile si calcola applicando ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per ciascuna categoria.

I lavoratori autonomi che hanno l'obbligo di iscrizione ad una Cassa professionale devono rispettare la disciplina ad essa relativa.

I lavoratori autonomi che non hanno una propria Cassa previdenziale devono iscriversi alla Gestione Separata INPS e devono versare i contributi con le modalità e nella misura previsti per l'anno di competenza. Per l'anno 2016 l'aliquota è fissata:

- al 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione

Aspetti previdenziali

previdenziale (come i lavoratori subordinati) o pensionati,

- al 27,72% per i professionisti senza altra copertura previdenziale, né pensionati.

Anche se in questa Guida ci siamo occupati in particolare dei lavoratori autonomi per completezza segnaliamo che, mentre gli altri aspetti della normativa sono applicabili in maniera identica anche alle persone fisiche che svolgono attività commerciali, sotto il profilo previdenziale le due situazioni sono disciplinate diversamente. Coloro che svolgono attività d'impresa devono, infatti, iscriversi alla Gestione INPS Commercianti/ Artigiani. A favore di questi soggetti la legge 190/ 2014 introduce la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali (cf art. 1, cc. 76-83).